Sintesi della Sentenza Cass. Sez. Unite Civili, n. 24825 del 28 agosto 2026

1. Natura del procedimento e oggetto

La sentenza deriva da un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sollevato dal Tribunale di Siracusa e dichiarato ammissibile nel 2025. La Corte esamina la questione senza decidere il merito, enunciando principî di diritto e restituendo gli atti al giudice remittente [Sez. Unite Civile, Sentenza n. 24825 del 28_08_2026 (1).pdf].

2. Fatti di causa

Due garanti contestano un decreto ingiuntivo che imponeva loro il pagamento a Siena NPL 2018 s.r.l., basato su fideiussioni del 2015 garantenti un'impresa individuale. Essi sostenevano la nullità delle garanzie poiché riproducevano clausole A.B.I. censurate nel 2005. La società creditrice ne contestava la rilevanza temporale e specificità.

3. Quesiti della Corte

La Corte affronta tre quesiti chiave:

1. Validità di fid. fuori dal periodo 2002-2005 con clausole standard A.B.I.
2. Valore di tali clausole in fideiussioni specifiche.
3. Effetto della nullità sulla clausola di pagamento "a semplice richiesta".

4. Quadro giurisprudenziale

La decisione analizza la censura 2005 delle clausole A.B.I. e richiama la sentenza Cass. Sez. U. n. 41994/2021, evidenziando che l'accertamento amministrativo storico non può fungere da prova privilegiata oltre il periodo contestato.

5. Primo e secondo quesito: Limiti temporali e fideiussioni specifiche

La Corte adotta una linea restrittiva, stabilendo che la nullità delle garanzie "a valle" legate a intese restrittive deve essere dimostrata caso per caso, non basandosi solo su precedenti accertamenti amministrativi.

6. Principio di diritto unitario

La Corte enuncia che il giudice deve valutare la rispondenza a intese restrittive delle fideiussioni specifiche, anche con il supporto del provvedimento 2005, ma senza esclusiva dipendenza da esso.

7. Terzo quesito: Clausola "a prima richiesta"

La Corte respinge la propagazione della nullità alla clausola "a prima richiesta", distinguendo tra l'esenzione termini di recupero e la rapidità di pagamento, permettendo l'adempimento stragiudiziale.

8. Dispositivo e impatto pratico

La sentenza afferma che l'onere della prova ricade sull'eccepente la nullità, sottolineando l'uso del provvedimento 2005 come elemento probatorio insieme ad altri. Essa stabilisce un orientamento giurisprudenziale che chiarisce le aspettative per chi invoca nullità basandosi sulle clausole A.B.I. al di fuori di specifici periodi e contesti [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 23608 del 20/07/2026].